

Bruxelles, 24 maggio 2019  
(OR. en)

9476/19

LIMITE

PECHE 248  
CADREFIN 252  
CODEC 1149

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0210 (COD)**

---

#### NOTA

|               |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:      | presidenza                                                                                                                                                                                                               |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti                                                                                                                                                                                   |
| Oggetto:      | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (FEAMP) |

#### I. INTRODUCTION

1. On 13 June 2018, the Commission submitted the above proposal to the European Parliament and to the Council.
2. The European Parliament adopted its position in first reading on 4 April 2019.
3. The Working Party on Internal Fisheries Policy examined the proposal at its meetings between 27 June 2018 and 6 May 2019. On 6 May, the Presidency presented to the Working Party a compromise<sup>1</sup>. The Presidency compromise was discussed at the meetings on 6 May, 10 May and 16 May and on the basis of these discussions, the Presidency presented on the 23 May a revised compromise<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> doc. WK 5543/2019

<sup>2</sup> doc. WK 6253/2019

4. Following the discussions in the Working Party, a large support by delegations could be found for most of the provisions of the Presidency compromise. Nevertheless, for a number of outstanding issues the Presidency would like to ask COREPER for guidance. These issues are presented in part II below. More details regarding delegations' positions on these issues can be found in the written comments.

## **II. MAIN OUTSTANDING ISSUES**

1. Construction, acquisition and importation of fishing vessels and engine replacement and modernisation (Articles 13 b) and l), 16 and 16 new, and Annex III, row 1 of the Presidency compromise)

As in the Commission proposal, the Presidency compromise provides that the construction and acquisition of fishing vessels or the importation of fishing vessels, as well as the engines replacement or modernisation are not eligible operations for EMFF support (Article 13 (b) and 13 (l) ) with some derogations.

Nevertheless, in its proposal, the Commission limited the derogations only to small-scale fishing vessels.

During the examination by the Working Party, a large majority of Member States consider that the derogations should be extended beyond the small-scale coastal fleets.

To take into account this large majority, the Presidency compromise has extended the derogations to vessels up to 24 meters.

### A. First acquisition of a fishing vessel ( Articles 13 b) and 16 )

On the basis of the Presidency compromise and in accordance with the initial intention of the Commission proposal of generational renewal, acquisition of a fishing vessel is supported by EMFF under the following conditions :

- support only to young fishers ( no more than 40 years of age)
- for the acquisition of a second-hand vessel
- first acquisition
- up to 24 meters

This Presidency compromise has received a broad support in the Working Party. Nevertheless, some delegations would like to extend the parameters of one or more conditions, in order to broaden the scope of support further. Other delegations have asked the deletion of Article 13 b).

The Presidency considers that the current compromise represents a proper balance among the views of the Member States and benefits from the support of a large majority of delegations. Therefore, the Presidency suggests to maintain all the elements of the current compromise text on this point.

## B. Replacement or modernisation of engines ( Article 16 new)

According to the Presidency compromise, replacement or modernisation of engines can be supported by EMFF, under the condition that the new engine does not have more power in Kw. For vessels between 12 up to 24 meters, the new/modernised engine should emit at least 15% CO2 less than the current engine.

The Presidency compromise reflects the wish of most Member States to extend support beyond the small-scale fleet, without a compulsory reduction of the power in kW, as in the current EMFF.

Nevertheless, some delegations are favourable to more flexible provisions that will allow an increase in engine power, while other delegations proposed that engines under 120 kW benefit of a derogation from the 15% emission reduction condition. Some delegations have asked for clarification on the method to be used for measuring the reduction of CO2 emissions in paragraph 1 c).

Regarding the length of the vessel (24 meters), the Presidency considers that the compromise represents a fair balance among the positions expressed by Member States. As for the establishment of optimum methodology to reach the proposed goal of 15% emission reduction in paragraph 1 c), a way forward could be an empowerment to the Commission to adopt an implementing act that would give Member States control over the process, while ensuring a level playing field in the implementation. The Presidency proposes the following paragraph 4 to be added to Article 16 new:

**" The Commission shall adopt implementing acts, to establish the method for calculating the reduction of CO2 emissions referred to in paragraph 1 (c). Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 53(2)."**

## C. Annex III row 1

The Commission proposed a maximum aid intensity of 30% for investments in small-scale coastal fishing vessels, *i.e.* for both first acquisition of a fishing vessel and engine replacement or modernisation.

During the examination by the Working Party, a significant number of delegations requested to increase the aid intensity to 50%, while some Members States and the Commission are opposed to such a change.

The Presidency is seeking COREPER's guidance on whether a 50% of aid intensity could represent an acceptable compromise.

## 2. Derogation to improve on-board conditions and safety ( Article 13 a )

According to article 13(a) of the Presidency compromise and as proposed by the Commission, operations that increase the fishing capacity of a fishing vessel or support the acquisition of equipment that increases the ability of a fishing vessel to find fish are not eligible under EMFF.

Nevertheless, some delegations have asked for a derogation to this provision, in order to allow operations that improve on board conditions and safety, provided that the segment of the corresponding fleet is in balance and the national capacity ceiling is respected.

The Presidency is seeking COREPER's guidance on whether this derogation should be included in the regulation.

## III. CONCLUSIONS

The Permanent Representatives Committee is invited to examine the outstanding issues mentioned above and to give guidance on the best possible way forward on these issues, to allow the Working Party to continue the examination on the basis of a Presidency revised compromise in view of a partial General Approach at the Council session of 18 June 2019.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, [...] la pesca e l'acquacoltura e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**

**TITOLO I: QUADRO GENERALE**

**CAPO I**

**Disposizioni generali**

*Articolo 1*

*Oggetto*

Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, [...] la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA). Esso stabilisce le priorità del FEAMPA, il bilancio per il periodo 2021-2027 [...] e le regole specifiche di erogazione dei finanziamenti dell'Unione, che integrano le regole generali applicabili al FEAMPA a norma del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

[...]

[...]

[...]

### Articolo 3

#### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il paragrafo 2, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1379/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009, **all'articolo 2 del regolamento (UE) [regolamento che istituisce il programma InvestEU]** e all'articolo 2 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
  - (1) [...]
  - (2) "ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE)": un ambiente di sistemi sviluppati per favorire lo scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nella sorveglianza marittima, a livello intersettoriale e transfrontaliero, al fine di migliorare la conoscenza delle attività in mare;
  - (3) "guardia costiera": le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, le quali comprendono la sicurezza marittima, la protezione marittima, la dogana marittima, la prevenzione e la repressione dei traffici e del contrabbando, l'applicazione del diritto marittimo, il controllo delle frontiere marittime, la sorveglianza marittima, la protezione dell'ambiente marino, la ricerca e il soccorso, la risposta a incidenti e calamità, il controllo della pesca e altre attività connesse a tali funzioni;
  - (4) "rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino (EMODnet)": un partenariato che ha il compito di assemblare dati e metadati marini per rendere tali risorse frammentate più facilmente accessibili e utilizzabili da parte di utenti pubblici e privati e offrire dati marini armonizzati, interoperabili e di qualità certa;
  - (5) "pesca sperimentale": **qualsiasi operazione di [...] pesca praticata a fini commerciali in una determinata zona al fine di valutare la redditività dello sfruttamento regolare a lungo termine delle risorse della pesca in tale zona per quanto concerne [...] stock che non sono stati oggetto di pesca commerciale [...]**
  - (6) "pescatore": qualsiasi persona [...] che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato;
  - (7) "pesca nelle acque interne" : le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio;

- (8) "governance internazionale degli oceani": un'iniziativa dell'Unione intesa a migliorare il quadro generale dei processi, degli accordi, delle intese, delle norme e delle istituzioni internazionali e regionali mediante un approccio intersettoriale coerente e basato sulle norme al fine di garantire oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile;
- (9) "politica marittima": una politica dell'Unione il cui scopo è promuovere un processo decisionale integrato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale dell'Unione, in particolare delle zone costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche, nonché dei settori dell'economia blu sostenibile, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia;
- (10) "sicurezza e sorveglianza marittima": le attività volte a comprendere, a prevenire ove possibile e a gestire secondo un approccio globale tutti gli eventi e le azioni connessi al settore marittimo che potrebbero avere ripercussioni sugli ambiti della sicurezza e protezione marittima, dell'applicazione della legge, della difesa, del controllo delle frontiere, della protezione dell'ambiente marino, del controllo della pesca e degli interessi economici e commerciali dell'Unione;
- (11) "pianificazione dello spazio marittimo": un processo mediante il quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;

**(11 bis) "organismo pubblico": lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni formate da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;**

(12) [...]

- (13) "strategia per un bacino marino": un quadro integrato per affrontare le problematiche marine e marittime comuni cui sono confrontati gli Stati membri ed eventualmente i paesi terzi, in un bacino marino o in uno o più sottobacini marini, e per promuovere la cooperazione e il coordinamento al fine di realizzare la coesione economica, sociale e territoriale; è elaborata dalla Commissione in collaborazione con i paesi interessati, le loro regioni ed eventuali altri portatori di interessi;
- (14) "piccola pesca costiera": la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio<sup>3</sup>;
- (15) "economia blu sostenibile": tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell'insieme del mercato unico in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono conformi alla legislazione ambientale dell'Unione.

---

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

## *Articolo 4*

### *Priorità*

Il FEAMPA<sup>A</sup> contribuisce all'attuazione della PCP e della politica marittima. Esso persegue le seguenti priorità:

- 1) promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche [...] **acquatiche**;
- 2) **promuovere le attività di [...] acquacoltura [...] sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;**
- 3) consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere **[...] lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura nelle aree** costiere **e interne**;
- 4) rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Il sostegno nell'ambito del FEAMPA<sup>A</sup> contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. Tale contributo è oggetto di sorveglianza in conformità della metodologia di cui all'allegato IV.

## CAPO II

### Quadro finanziario

#### *Articolo 5*

##### *Bilancio*

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del FEAMPA per il periodo 2021-2027 ammonta a [6 140 000 000 EUR] a [prezzi correnti].
2. La parte della dotazione finanziaria assegnata al FEAMPA a norma del titolo II è eseguita in regime di gestione concorrente in conformità del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e dell'articolo 63 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione].
3. La parte della dotazione finanziaria assegnata al FEAMPA a norma del titolo III è eseguita direttamente dalla Commissione in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione] o in regime di gestione indiretta in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento.

#### *Articolo 6*

##### *Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente*

1. La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione concorrente di cui al titolo II ammonta a [5 311 000 000 EUR] a [prezzi correnti], secondo la ripartizione annuale stabilita nell'[allegato V].
2. Per le operazioni nelle regioni ultraperiferiche ogni Stato membro interessato assegna, nell'ambito del sostegno finanziario dell'Unione stabilito nell'allegato V, almeno:
  - a) [102 000 000] EUR per le Azzorre e Madera;
  - b) [82 000 000] EUR per le Isole Canarie;
  - c) [131 000 000] EUR per la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-Martin.

3. L'indennizzo di cui all'articolo 21 [...] può superare il {50%} di ciascuna delle dotazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c) solo in circostanze debitamente giustificate.
4. Almeno il 15% del sostegno finanziario dell'Unione attribuito a ciascuno Stato membro è assegnato nel programma preparato e presentato a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] agli obiettivi specifici [...] di cui [...] all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d). Gli Stati membri che non hanno accesso ad acque dell'Unione possono applicare una percentuale inferiore in relazione alla portata dei loro compiti di controllo e raccolta dei dati.
5. Il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMPA assegnato per Stato membro [...] agli obiettivi specifici di cui [...] agli articoli 16 nuovo, 17 [...] e [...] 18 non può superare la più elevata delle due soglie seguenti:
  - a) 6 000 000 EUR; o
  - b) il 1[...]5% del sostegno finanziario dell'Unione assegnato per Stato membro.
6. Conformemente agli articoli 30, 31 e 32 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], il FEAMPA, su iniziativa di uno Stato membro, può sostenere l'assistenza tecnica ai fini di un'amministrazione e un uso efficaci del presente Fondo.

## *Articolo 7*

### *Ripartizione finanziaria per la gestione concorrente*

Le risorse disponibili per gli stanziamenti degli Stati membri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, per il periodo 2021-2027 sono indicate nella tabella che figura nell'[allegato V].

## *Articolo 8*

### *Risorse di bilancio in regime di gestione diretta e indiretta*

1. La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione diretta e indiretta di cui al titolo III ammonta a [829 000 000] EUR a [prezzi correnti].
2. {L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del FEAMPA, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.  
  
In particolare, su iniziativa della Commissione e limitatamente a un massimale dell'1,7% della dotazione finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, il FEAMPA può sostenere le seguenti misure}:
  - a) l'assistenza tecnica per l'attuazione del presente regolamento di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni];

b) la preparazione, la sorveglianza e la valutazione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile e la partecipazione dell'Unione a organizzazioni regionali di gestione della pesca;

c) la creazione di una rete europea di gruppi di azione locale.

3. Il FEAMPA A sostiene i costi relativi ad attività di comunicazione e informazione connesse all'attuazione del presente regolamento.

## CAPO III

### Programmazione

#### *Articolo 9*

##### *Programmazione del sostegno in regime di gestione concorrente*

1. In conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ogni Stato membro elabora un unico programma<sup>4</sup> per attuare le priorità di cui all'articolo 4.
2. Il sostegno di cui al titolo II **per il perseguimento degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]** è organizzato in base [...] **alle priorità e agli obiettivi specifici** indicati nell'allegato II.
3. Oltre agli elementi indicati all'articolo 17 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], il programma contiene:
  - a) un'analisi della situazione in termini di punti di forza e carenze, opportunità e minacce e l'identificazione dei bisogni che il programma deve soddisfare nella zona geografica pertinente, inclusi, se del caso, i bacini marini [...] **pertinenti per il** programma;

[...];

[...] **(b)** se del caso, i piani d'azione per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 4.
4. **Nell'elaborare il programma, per quanto concerne la piccola pesca costiera gli Stati membri tengono conto di quanto segue, se del caso:**
  - b) **adeguamento e gestione della capacità di pesca;**
  - c) **promozione di pratiche di pesca a basso impatto, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio, che consentano di ridurre al minimo i danni per l'ambiente marino;**
  - d) **rafforzamento della catena di valore del settore e promozione di strategie di marketing;**
  - e) **promozione di competenze, conoscenze, innovazione e dello sviluppo di capacità;**

---

<sup>4</sup> La Germania illustra nel suo programma operativo le modalità con cui le condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento recante disposizioni comuni sono soddisfatte. La Commissione dovrebbe rilasciare una dichiarazione per confermare questa posizione.

- f) miglioramento della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci;
- g) maggior conformità alle prescrizioni in materia di raccolta dei dati, tracciabilità, monitoraggio, controllo e sorveglianza;
- h) coinvolgimento nella gestione partecipativa dello spazio marittimo, anche per quanto riguarda le zone marine protette e le zone Natura 2000;
- i) diversificazione delle attività nel contesto più ampio dell'economia blu sostenibile;
- j) organizzazione collettiva dei processi decisionali e consultivi e partecipazione agli stessi;
- k) linee guida volontarie della FAO per garantire una pesca su piccola scala sostenibile;
- l) piano d'azione regionale per la pesca su piccola scala della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo.

**5. [...]** Nell'ambito del loro programma gli Stati membri interessati elaborano, per ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, un piano d'azione che stabilisce:

- m) una strategia per lo sfruttamento sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei settori dell'economia blu sostenibile;
- n) una descrizione delle principali azioni previste e dei corrispondenti mezzi finanziari, tra cui:
  - i) il sostegno strutturale al settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al titolo II;
  - ii) l'indennizzo per i costi aggiuntivi di cui all'articolo 21;
  - iii) qualsiasi altro investimento a favore dell'economia blu sostenibile necessario a conseguire uno sviluppo costiero sostenibile.

**6. [...]** Per facilitare la preparazione dei programmi degli Stati membri, [...] la Commissione elabora per ciascun bacino marino un'analisi che ne indichi i punti di forza e le carenze comuni con riguardo al conseguimento degli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Se del caso, l'analisi tiene conto delle strategie esistenti a livello di macroregione e bacino marino.

**7. [...]** La Commissione valuta il programma in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. La valutazione della Commissione tiene conto in particolare:

- o) della massimizzazione del contributo del programma alle priorità di cui all'articolo 4;

- p) dell'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili, secondo quanto comunicato ogni anno dagli Stati membri a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- q) se del caso, dei piani di gestione adottati a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei piani di gestione adottati a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e delle raccomandazioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca applicabili all'Unione;
- r) dell'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- s) dei dati più recenti relativi alla performance socioeconomica dell'economia blu sostenibile, e in particolare del settore della pesca e dell'acquacoltura;
- t) se del caso, delle analisi di cui al paragrafo [...] 6;
- u) del contributo del programma alla conservazione e al ripristino degli ecosistemi marini, mentre il sostegno connesso alle zone Natura 2000 è conforme ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE;
- v) del contributo del programma alla riduzione dei rifiuti marini in linea con la direttiva xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente];
- w) del contributo del programma alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

7. [...]

8. [...]

## *Articolo 10*

### *Programmazione del sostegno in regime di gestione diretta e indiretta*

**Ai fini dell'attuazione del titolo III, la Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono [...] programmi di lavoro [...]<sup>5</sup>. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale riservato per le operazioni di finanziamento misto di cui all'articolo 47. Fatta eccezione per quanto riguarda l'assistenza tecnica, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.**

---

<sup>5</sup> Si noti che, in virtù del presente riferimento, non vi è alcuna procedura di comitato per l'adozione dei programmi di lavoro, il che costituisce un cambiamento rispetto all'articolo 23 del regolamento n. 508/2014.

# TITOLO II: SOSTEGNO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

## CAPO I

### Principi generali del sostegno

#### *Articolo 11*

#### *Aiuti di Stato*

1. Fatto salvo il paragrafo 2, agli aiuti concessi dagli Stati membri a imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato.
2. Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 del trattato.
3. Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del presente regolamento relativamente ai pagamenti di cui al paragrafo 2 sono trattate globalmente sulla base del paragrafo 1.

#### *Articolo 12*

#### *Ammissibilità delle domande*

1. Una domanda presentata da un **operatore** [...] non è ammissibile [...] per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 se l'autorità competente ha accertato che [...] **l'operatore** in questione:
  - x) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio **nel quadro della PCP**;
  - y) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; o
  - z) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda riguarda il sostegno di cui all'articolo 23.

2. **Se [...] una qualsiasi delle situazioni [...] di cui al paragrafo 1 si verifica durante [...] tutto il periodo compreso tra la presentazione della domanda [...] e [...] cinque anni dopo [...] l'esecuzione del pagamento finale, [...] il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA relativamente a tale domanda è recuperato dall'operatore, in conformità dell'articolo 97 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].**
3. Fatte salve norme nazionali più rigorose concordate nell'accordo di partenariato con lo Stato membro interessato, una domanda presentata da un **operatore** [...] è inammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 se l'autorità competente ha accertato **con decisione definitiva** che **l'operatore** [...] ha commesso una frode quale definita all'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>, **nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.**
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 52 per quanto riguarda:
- aa) la definizione della soglia che fa scattare l'inammissibilità e la durata del periodo di inammissibilità di cui ai paragrafi 1 e 3, che è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'infrazione grave, della violazione o della frode e ha durata minima di un anno;
- bb) le date di inizio o fine del periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3.

**4 nuovo Gli Stati membri possono applicare, conformemente alle norme nazionali, un periodo di inammissibilità più lungo di quello stabilito a norma del paragrafo 4. Gli Stati membri possono applicare un periodo di inammissibilità anche alle domande presentate dai pescatori dediti alla pesca nelle acque interne che hanno commesso infrazioni gravi quali definite dalle norme nazionali.**

5. Gli Stati membri dispongono che [...] **gli operatori** che presentano una domanda nell'ambito del FEAMPA forniscano all'autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante [...] **che non rientrano in nessuna delle situazioni** elencate ai paragrafi 1 e 3. Prima di approvare l'operazione, gli Stati membri accertano la veridicità di tale dichiarazione in base alle informazioni disponibili nei registri nazionali delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili.

Ai fini dell'accertamento di cui al primo comma, uno Stato membro fornisce, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni contenute nel suo registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

---

<sup>6</sup> Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.07.2017, pag. 29).

## *Articolo 12 nuovo*

### **Ammissibilità al sostegno del FEAMPA in regime di gestione concorrente**

**Fatti salvi l'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento e l'articolo 57 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], le operazioni di cui al titolo II sono ritenute ammissibili al sostegno nell'ambito del FEAMPA purché siano conformi al diritto applicabile e non siano escluse a norma dell'articolo 13.**

## *Articolo 13*

### *Operazioni **o spese** non ammissibili*

Non sono ammissibili al sostegno del FEAMPA **A** le seguenti operazioni **o spese**:

- cc) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o sovvenzionano l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
- dd) la costruzione e l'acquisto di pescherecci o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento;
- ee) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di tali paesi;
- ff) l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento;
- gg) la pesca sperimentale, **a meno che non sia praticata da istituti scientifici al fine di esaminare le possibili opzioni di gestione degli stock ittici per garantire una pesca sostenibile o la pesca sperimentale delle specie invasive incluse nell'elenco dell'UE di cui al regolamento n. 1143/2014;**
- hh) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- ii) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come **misura di reintroduzione o altra** misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;
- jj) la costruzione di nuovi porti [...] o nuove sale per la vendita all'asta;
- kk) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento; per estensione, operazioni di stoccaggio in una catena logistica che, intenzionalmente o involontariamente, possano produrre gli stessi effetti;

- ll) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale **in vigore al momento della presentazione della domanda**, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca, **salvo altrimenti disposto dal presente regolamento**;
- mm) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca in mare per meno di 60 giorni [...] nel corso [...] **dei** due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno [...] ;
- nn) **la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento.**

## CAPO II

### **Priorità 1: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche [...] acquatiche**

#### SEZIONE 1

[...]

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SOSTEGNO**

*Articolo 14*

[...]

#### **Obiettivi specifici**

**1.** Il sostegno di cui al presente capo **riguarda gli interventi che** contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 **attraverso uno o più dei [...] seguenti obiettivi specifici:**

- a) **rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale;**
- b) **aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 sostituendo o ammodernando i motori dei pescherecci;**
- c) **promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca;**
- d) **favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, nonché l'affidabilità dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze;**
- e) **promuovere condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche; e**
- f) **contribuire alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici.**

[...]

**2. Il sostegno [...] previsto dal presente capo [...] può applicarsi [...] alla pesca nelle acque interne, ad eccezione[...] delle disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), all'articolo 16 nuovo, paragrafo 1, lettere a) e b), all'articolo 16 nuovo, paragrafo 3, all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b), b bis) e c), e all'articolo 18, paragrafo 3.**

## SEZIONE 2

### Condizioni specifiche

[...]

#### *Articolo 15*

[...]

#### *Trasferimento o cambio di bandiera dei pescherecci*

**Se il sostegno di cui al presente capo è concesso per una nave, questa non può essere trasferita o reimmatricolata al di fuori dell'Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale per l'operazione sovvenzionata.**

1. [...]

oo) [...]

[...]

[...]

## *Articolo 16*

### *[...] Prima acquisizione di un peschereccio [...]*

1. [...] In deroga all'articolo 13, lettera b, per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), [...] il sostegno può includere la prima acquisizione di un peschereccio, o l'acquisizione della sua proprietà parziale, da parte di una persona fisica che:

- a) [...] al momento della presentazione della domanda [...] non superi i 40 anni di età; e
- b) abbia lavorato per almeno cinque anni come pescatore o abbia acquisito un'adeguata formazione [...];

[...]

- 1 nuovo Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato anche alle persone giuridiche interamente detenute da una o più persone fisiche che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

**2. Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente riguardo a un peschereccio che:**

- a) appartiene a un segmento della flotta peschereccia per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
- b) è attrezzato per la pesca in mare;
- c) ha tra 5 e 30 anni di età; e
- d) ha una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri.

[...]

**3. La prima acquisizione contemplata dai paragrafi 1 e 1 nuovo non è considerata un trasferimento di proprietà di un'impresa ai sensi dell'articolo 13, lettera f).**

[...]

a) [...]

b) [...]

c) [...]

4. [...]

**Articolo 16 nuovo**

**Sostituzione o ammodernamento di un motore principale o ausiliario**

- 1. **In deroga all'articolo 13, lettera l), per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), il sostegno è erogato unicamente ai pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri che rispettano le seguenti condizioni:**
  - a) **il peschereccio appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;**

- b) per i piccoli pescherecci costieri, la capacità in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale; e
  - c) per gli altri pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri, la capacità in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale e il motore nuovo o ammodernato emette almeno il 15% di CO2 in meno rispetto al motore attuale.
2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i motori sostituiti o ammodernati siano sottoposti alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
3. Ogni riduzione di capacità di pesca in kW conseguente alla sostituzione o all'ammodernamento di un motore principale o ausiliario è radiata definitivamente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione.

[...]

[...]

#### *Articolo 17*

#### **[...] Arresto definitivo delle attività di pesca**

[...]

[...] **In deroga all'articolo 13, lettera d), può essere fornito sostegno all'arresto definitivo al fine di adeguare le capacità di pesca alle possibilità di pesca in virtù dell'obiettivo specifico [...] di cui [...] all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c). [...] [...] , [...] Il sostegno all'arresto definitivo rispetta** le seguenti condizioni:

pp) l'arresto delle attività è previsto in quanto strumento di un piano d'azione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

qq) l'arresto è conseguito tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente riadattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale, in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca e dei piani pluriennali;

rr) il peschereccio è registrato come peschereccio in attività e ha svolto attività di pesca in mare per almeno [...] **90** giorni all'anno nel corso degli ultimi [...] **due** anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;

ss) una capacità di pesca equivalente è definitivamente radiata dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e le licenze e autorizzazioni di pesca sono definitivamente revocate, a norma dell'articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013;  
e

tt) al beneficiario è fatto divieto di registrare un nuovo peschereccio nei cinque anni successivi alla concessione del sostegno.

3. [...]

uu) [...]

vv) [...]

[...]

4. [...]

### *Articolo 18*

#### *Arresto [...] temporaneo delle attività di pesca*

1. **[...] In deroga all'articolo 13, lettera d), può essere fornito sostegno all'arresto temporaneo per conseguire l'obiettivo specifico [...] di cui [...] all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c). Il sostegno all' [...] arresto [...] temporaneo delle attività di pesca è [...] erogato nelle seguenti circostanze:**

ww) misure di conservazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 o da misure di conservazione equivalenti adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca, se applicabili all'Unione;

xx) misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

**b bis) misure di emergenza adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;**

**c)** l'interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile o del relativo protocollo; o

d) calamità naturali o incidenti ambientali ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso unicamente se [...] le attività commerciali della nave in questione sono interrotte per un periodo di almeno **5** giorni consecutivi **e [...] di almeno 30 giorni nel corso di un determinato anno civile.** [...].

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente:

yy) ai proprietari **o agli operatori**<sup>7</sup> di pescherecci che sono registrati come pescherecci in attività e hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni [...] nel corso degli ultimi [...] **due** anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; [...]

zz) ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto [...] per almeno 120 giorni [...] nel corso degli ultimi [...] **due** anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno [...] **o**

aaa) **ai pescatori che non utilizzano pescherecci.**

Il riferimento al numero di giorni in mare di cui al presente paragrafo non si applica alla pesca dell'anguilla.

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per una durata massima di 6 mesi per peschereccio **o per pescatore che non utilizza pescherecci** nel corso del periodo dal 2021 al 2027.

5. Tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci e dai pescatori interessati sono effettivamente sospese nel periodo interessato dall'arresto. L'autorità competente si accerta che la nave in questione abbia sospeso ogni attività di pesca nel periodo interessato dall'arresto [...] **temporaneo** e che il suo utilizzo per altri fini non dia luogo a sovracompenzazioni.

## *Articolo 19*

### *Controllo ed esecuzione*

1. [...] **Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), attraverso l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, è erogato un sostegno per** lo sviluppo e l'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio **e nel regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.**

---

<sup>7</sup> Armatori.

2. In deroga all'articolo 13, lettera j), il sostegno di cui al paragrafo 1 può inoltre riguardare:
- bbb) [...] l'acquisto e l'installazione, a bordo della nave, dei necessari componenti dei sistemi obbligatori di localizzazione e di comunicazione elettronica utilizzati a fini di controllo;
  - ccc) l'acquisto e l'installazione, a bordo della nave, dei necessari componenti dei sistemi obbligatori di controllo elettronico a distanza utilizzati per controllare l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
  - ddd) l'acquisto e l'installazione, a bordo della nave, di dispositivi per la misurazione e registrazione continuative obbligatorie della potenza di propulsione del motore.
3. [...] <sup>8</sup>
4. [...]

## *Articolo 20*

### *Raccolta e trattamento di dati a fini scientifici e di gestione della pesca **e dell'acquacoltura***

[...] [...] **Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) attraverso dati attendibili cui sia improntata una procedura decisionale informata, è erogato un sostegno per** la raccolta, la gestione e l'uso di dati a fini scientifici e di gestione della pesca **e dell'acquacoltura**, secondo quanto previsto all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) 2017/1004, sulla base dei piani di lavoro nazionali di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1004.

[...]

[...]

[...]

---

<sup>8</sup> Questo paragrafo diventerà un considerando.

## Articolo 21

### *Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche*

1. **[...] Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), è erogato un sostegno per** l'indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sui beneficiari nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
2. Per le regioni di cui al paragrafo 1 gli Stati membri interessati determinano, in base ai criteri stabiliti in conformità del paragrafo 7, l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare dell'indennizzo.
3. Nello stabilire l'elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2 gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della necessità di assicurare che l'indennizzo sia conforme alle norme della PCP.
4. Non possono beneficiare dell'indennizzo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura:
  - eee) catturati da pescherecci di paesi terzi, ad eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell'Unione, in conformità della decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio<sup>9</sup>;
  - fff) catturati da pescherecci dell'Unione che non sono registrati in un porto di una delle regioni di cui al paragrafo 1;
  - ggg) importati da paesi terzi.
5. Il paragrafo 4, lettera b), non si applica se la capacità esistente dell'industria di trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo della materia prima fornita.
6. Al fine di evitare sovracompensozioni, l'indennizzo versato ai beneficiari che svolgono le attività di cui al paragrafo 1 nelle regioni ultraperiferiche o possiedono una nave registrata in un porto di tali regioni tiene conto:
  - hhh) per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate; e
  - iii) di qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi aggiuntivi.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 intesi a stabilire i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.

---

<sup>9</sup> Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 14.9.2015, pag. 55).

*Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi [...] **acquatici***

1. **[...] Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), è erogato un sostegno per** azioni per la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri, ivi compreso nelle acque interne.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può riguardare **tra l'altro**:
  - jjj) indennizzi a favore dei pescatori per la raccolta in mare di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini;
  - kkk) investimenti intesi a predisporre nei porti **o in altre infrastrutture** adeguate strutture in cui depositare gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare;
  - lll) azioni intese a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino, come previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE;
  - mmm) l'attuazione di misure di protezione spaziale istituite a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE;
  - nnn) la gestione, il ripristino e la sorveglianza **e il monitoraggio** di zone Natura 2000, [...] **tenuto conto** dei quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE;
  - ooo) la protezione di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE, [...] **tenuto conto dei** quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE [...];
  - ppp) **il ripristino di acque interne in conformità del programma di misure istituito a norma dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE.**

## CAPO III

### **Priorità 2: promuovere le attività di [...] acquacoltura sostenibili e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**

#### **SEZIONE 1**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SOSTEGNO**

##### **Articolo 22 nuovo**

##### **Obiettivi specifici**

1. **Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono agli obiettivi specifici seguenti:**
  - a) **promozione di attività di acquacoltura sostenibili e economicamente redditizie, in conformità degli obiettivi dell'articolo 34, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1380/2013;**
  - b) **sviluppo di mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura competitivi, trasparenti e sostenibili, nonché trasformazione di tali prodotti, in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del regolamento (UE) n. 1379/2013.**
2. **Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), può inoltre riguardare l'acquacoltura che fornisca servizi ambientali, nonché la promozione della salute e del benessere degli animali nell'acquacoltura in conformità del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.**
3. **Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), può inoltre riguardare i piani di produzione e commercializzazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013.**

## SEZIONE 2

### CONDIZIONI SPECIFICHE

#### *Articolo 23*

#### *Acquacoltura*

[...]<sup>10</sup> [...] <sup>11</sup>

[...] **Per conseguire l'obiettivo specifico di cui al nuovo articolo 22, paragrafo 1, lettera a) attraverso la promozione delle attività di acquacoltura, il sostegno** è conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per lo sviluppo dell'acquacoltura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

[...] .

---

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

<sup>11</sup> Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

## *Articolo 24*

*[...]*

[...]

## *Articolo 25*

### *Trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura*

[...] .    [...]

[...] .    **Per quanto riguarda le imprese diverse dalle PMI, per conseguire l'obiettivo specifico di cui al nuovo articolo 22, paragrafo 1, lettera b) attraverso la trasformazione, il sostegno [...]** può essere erogato unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 di detto regolamento.

## CAPO IV

### **Priorità 3: consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere [...] lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura nelle aree costiere e interne**

#### **SEZIONE 1**

##### **AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SOSTEGNO**

###### **Articolo 25 nuovo**

###### **Obiettivo specifico**

**Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono allo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura nelle aree costiere e interne.**

#### **SEZIONE 2**

##### **CONDIZIONI SPECIFICHE**

###### *Articolo 26*

###### *Sviluppo locale di tipo partecipativo*

1. **Per conseguire l'obiettivo specifico di cui al nuovo articolo 25, è erogato un sostegno per azioni realizzate** attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].
2. Ai fini del sostegno del FEAMP, le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] garantiscono che le comunità locali **della pesca o dell'acquacoltura** sfruttino più efficacemente e traggano vantaggio dalle opportunità offerte dall'economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali.

*Articolo 27*

*[...]*

[...]

qqq) [...]

rrr) [...]

sss) [...]

## CAPO V

**Priorità 4: rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile**

### SEZIONE 1

#### AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SOSTEGNO

##### Articolo 26 nuovo

##### Obiettivo specifico

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al rafforzamento della governance internazionale degli oceani e alla gestione sostenibile dei mari e degli oceani attraverso la promozione di conoscenze oceanografiche, sorveglianza marittima e/o la cooperazione dei servizi di guardia costiera.

### SEZIONE 2

#### CONDIZIONI SPECIFICHE

##### Articolo 27

##### Conoscenze oceanografiche

Per conseguire l'obiettivo specifico di cui al nuovo articolo 26 attraverso la promozione di conoscenze oceanografiche, è erogato un sostegno per azioni di raccolta, gestione e utilizzo dei dati volti a migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino, allo scopo di:

- a) conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino, come previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE;

- b) garantire la conformità ai requisiti in materia di monitoraggio e di designazione e gestione di siti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;**
- c) sostenere la pianificazione dello spazio marittimo di cui alla direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup>; o**
- d) migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino (EMODnet).**

## *Articolo 28*

### *Sorveglianza marittima*

**[...] Per conseguire l'obiettivo specifico di cui al nuovo articolo 26 attraverso la promozione della sorveglianza marittima, è erogato un sostegno per** azioni che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del CISE [ambiente comune per la condivisione delle informazioni].

[...]

## *Articolo 29*

### *Cooperazione dei servizi di guardia costiera*

1. **[...] Per conseguire l'obiettivo specifico di cui al nuovo articolo 26 attraverso la promozione della cooperazione dei servizi di guardia costiera, è erogato un sostegno per** azioni svolte dalle autorità nazionali per contribuire alla cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup>, all'articolo 2 ter del regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup> e all'articolo 7 bis del regolamento (UE) 2016/1626 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).

<sup>13</sup> Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

<sup>14</sup> Regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 77).

<sup>15</sup> Regolamento (UE) 2016/1626 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 80).

2. [...]

3. [...]

## CAPO VI

### Modalità di attuazione in regime di gestione concorrente

#### SEZIONE 1

#### SOSTEGNO DEL FEAMP

##### *Articolo 30*

*[...] **Indennizzi per** costi aggiuntivi o mancato guadagno*

[...] **Gli indennizzi per** i costi aggiuntivi o il mancato guadagno sono erogati in una delle forme di cui all'articolo **48, paragrafo** 1, lettere [...], **b)**, c) e d) [...], del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

##### *Articolo 30 bis*

##### *Modalità di sostegno agli Stati membri relativamente al finanziamento per arresto definitivo delle attività di pesca*

Il sostegno per l'arresto definitivo delle attività di pesca di cui all'articolo 17 è attuato mediante finanziamenti non collegati ai costi, a norma dell'articolo 46, lettera a), e dell'articolo 89 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ed è basato:

ttt) sul rispetto di condizioni, in conformità dell'articolo 46, lettera a), punto i), del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]; o

uuu) sul conseguimento di risultati, in conformità dell'articolo 46, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

**Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 intesi a stabilire le condizioni di cui alla lettera a) con riguardo all'attuazione delle misure di conservazione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1380/2013.**

### *Articolo 31*

#### *Determinazione dei tassi di cofinanziamento*

**Il tasso massimo di cofinanziamento del FEAMP **per obiettivo specifico è pari all'80%, fatta eccezione per quello di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e) che è finanziato al 100%.****

### *Articolo 32*

#### *Intensità dell'aiuto pubblico*

1. Gli Stati membri applicano un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50% della spesa totale ammissibile dell'operazione.
2. In deroga al paragrafo 1, specifiche aliquote massime di intensità di aiuto per taluni [...] **obiettivi specifici** e tipologie di operazione sono stabilite nell'allegato III.
3. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 2 a 17 dell'allegato III si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
4. Se un'operazione rientra nell'ambito di una o più righe da 2 a 17 dell'allegato III e, al tempo stesso, della riga 1 **o della nuova riga 1** di tale allegato, si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto di cui alla riga 1.

## **SEZIONE 2**

### **GESTIONE FINANZIARIA**

### *Articolo 33*

#### *Interruzione dei termini di pagamento*

1. In conformità dell'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può interrompere i termini di pagamento per la totalità o una parte di una domanda di pagamento in caso di accertata inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell'ambito della PCP, se l'inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.

2. Prima dell'interruzione di cui al paragrafo 1 la Commissione informa lo Stato membro interessato in merito all'accertata inadempienza e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole.
3. L'interruzione di cui al paragrafo 1 è proporzionata, tenuto conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione dell'inadempienza.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti [...] **di esecuzione** [...] intesi a definire i casi di inadempienza di cui al paragrafo 1. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.**

#### *Articolo 34*

##### *Sospensione dei pagamenti*

1. In conformità dell'articolo 91, paragrafo 3, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendono la totalità o una parte dei pagamenti intermedi nell'ambito del programma in caso di grave inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell'ambito della PCP, se la grave inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.
2. Prima della sospensione di cui al paragrafo 1 la Commissione comunica allo Stato membro che ritiene che sussista un caso di grave inadempienza delle norme applicabili nell'ambito della PCP e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole.
3. La sospensione di cui al paragrafo 1 è proporzionata, tenuto conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione dell'inadempienza.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti [...] **di esecuzione** [...] intesi a definire i casi di inadempienza grave di cui al paragrafo 1. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.**

## Articolo 35

### *Rettifiche finanziarie applicate dagli Stati membri*

1. In conformità dell'articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Nei casi delle rettifiche finanziarie di cui al paragrafo 1 gli Stati membri stabiliscono l'ammontare della rettifica, che è proporzionata tenuto conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione dell'infrazione o del reato da parte del beneficiario e dell'entità del contributo del FEAMP all'attività economica del beneficiario.

## Articolo 36

### *Rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione*

1. In conformità dell'articolo 98, paragrafo 5, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione adotta atti di esecuzione per procedere a rettifiche finanziarie con cui viene soppressa la totalità o una parte del contributo dell'Unione a un programma se, effettuate le necessarie verifiche, conclude che:
  - a) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi di inosservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e lo Stato membro non le ha corrette prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
  - b) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi di grave inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell'articolo 34, e lo Stato membro non dimostra di aver adottato le necessarie azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme applicabili.
2. La Commissione stabilisce l'ammontare della rettifica tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della grave inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro o del beneficiario e dell'entità del contributo del FEAMP all'attività economica del beneficiario stesso.
3. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo delle spese connesse all'inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o estrapolata a norma del paragrafo 4.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti [...] **di esecuzione** [...] al fine di determinare i criteri per stabilire il livello della rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria o estrapolata. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.**

### SEZIONE 3

#### SORVEGLIANZA E RELAZIONI

*[L'articolo 37, "Quadro di sorveglianza e valutazione", sarà esaminato ulteriormente in una fase successiva]*

#### *Articolo 38*

*[...]*

# **TITOLO III: SOSTEGNO IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA**

## *Articolo 39*

### *Ambito di applicazione geografico*

[...] **Il sostegno di cui al** presente titolo può applicarsi anche alle operazioni [...] **che si svolgono, nella loro totalità o in parte, al di fuori di uno Stato membro [...] , incluso fuori dall'Unione**, ad eccezione dell'assistenza tecnica.

## **CAPO I**

**Priorità 1: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche [...] acquatiche**

## *Articolo 40*

### *Attuazione della PCP*

Il FEAMPA sostiene l'attuazione della PCP tramite:

- a) la fornitura di consulenze e conoscenze scientifiche al fine di promuovere decisioni corrette ed efficienti in materia di gestione della pesca nell'ambito della PCP, anche attraverso la partecipazione di esperti a organismi scientifici;
- b) lo sviluppo e l'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009;
- c) il funzionamento di consigli consultivi istituiti a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che perseguono un obiettivo che si iscrive nel quadro della PCP e la sostiene;
- d) contributi volontari alle attività di organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, conformemente all'articolo 29 e all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

*Promozione di mari sani e puliti*

1. Il FEAMPA A sostiene la promozione di mari sani e puliti, anche attraverso azioni volte a sostenere l'attuazione della direttiva 2008/56/CE e azioni volte a garantire la coerenza con il conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013, e l'attuazione della strategia europea per la plastica nell'economia circolare.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è conforme alla normativa ambientale dell'Unione, in particolare all'obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

---

<sup>16</sup> Il presente articolo sarà spostato al Capo IV "Priorità 4: rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile"

## CAPO II

### **Priorità 2: promuovere le attività di [...] acquacoltura [...] sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**

#### *Articolo 42*

##### *Informazioni sul mercato*

Il FEAMPA A sostiene lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1379/2013.

## CAPO III

### **Priorità 3: consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere [...] lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura nelle aree costiere e interne**

#### *Articolo 43*

##### *Politica marittima e sviluppo di un'economia blu sostenibile*

Il FEAMPA A sostiene l'attuazione della politica marittima tramite:

- vvv) la promozione di un'economia blu sostenibile, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici;
- www) la promozione di una governance e di una gestione integrate della politica marittima, in particolare attraverso la pianificazione dello spazio marittimo, strategie per i bacini marini e la cooperazione marittima regionale;
- xxx) il rafforzamento del trasferimento e dell'uso dei risultati della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia nell'economia blu sostenibile, compresa la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino (EMODnet);
- yyy) il miglioramento delle competenze in campo marittimo, della conoscenza degli oceani e della condivisione di dati socioeconomici sull'economia blu sostenibile;
- zzz) lo sviluppo di pipeline di progetti e di strumenti di finanziamento innovativi.

## CAPO IV

### **Priorità 4: rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile**

#### *Articolo 44*

##### *Sicurezza e sorveglianza marittima*

Il FEAMPA A sostiene la promozione della sicurezza e sorveglianza marittima, anche tramite la condivisione di dati, la cooperazione delle agenzie e dei servizi di guardia costiera e la lotta contro le attività criminali e illegali in mare.

#### *Articolo 45*

##### *Governance internazionale degli oceani*

Il FEAMPA A sostiene l'attuazione della governance internazionale degli oceani tramite:

- a) contributi volontari a organizzazioni internazionali attive nel settore della governance degli oceani;
- b) la cooperazione e il coordinamento volontari tra forum, organizzazioni, organismi e istituzioni internazionali nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e di altri accordi, intese e partenariati internazionali pertinenti;
- c) l'attuazione di partenariati per gli oceani tra l'Unione ed altri attori pertinenti;
- d) l'attuazione di accordi, intese e strumenti internazionali pertinenti che mirino a promuovere una migliore governance degli oceani, nonché lo sviluppo di azioni, misure, strumenti e conoscenze che garantiscano oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile;
- e) l'attuazione di pertinenti accordi, misure e strumenti internazionali per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- f) la cooperazione internazionale e lo sviluppo della ricerca e dei dati sugli oceani.

## CAPO V

### Modalità di attuazione in regime di gestione diretta e indiretta

#### *Articolo 46*

##### *Forme di finanziamento dell'Unione*

1. Il FEAMPA può erogare finanziamenti in una delle forme di cui al regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione], in particolare appalti a norma del titolo VII di detto regolamento e sovvenzioni a norma del titolo VIII dello stesso regolamento. Può inoltre erogare finanziamenti nella forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto di cui all'articolo 47.
2. La valutazione delle proposte di sovvenzione può essere effettuata da esperti indipendenti.

#### *Articolo 47*

##### *Operazioni di finanziamento misto*

Le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del FEAMPA sono eseguite in conformità del regolamento (UE) [regolamento relativo a InvestEU] e del titolo X del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione].

*[L'articolo 48, "Valutazione", sarà esaminato ulteriormente in una fase successiva]*

#### *Articolo 49*

##### *Audit*

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione].

## *Articolo 50*

### *Informazione, comunicazione e pubblicità*

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul FEAMPA, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie assegnate al FEAMPA contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono alle priorità di cui all'articolo 4.

## *Articolo 51*

### *Soggetti idonei*

1. Oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione] si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Sono ammessi i seguenti soggetti:  
  
i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 3 e 4;  
  
i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.
3. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.
4. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero, in linea di principio, sostenere i costi di partecipazione.

## TITOLO IV: DISPOSIZIONI PROCEDURALI

*[L'articolo 52, "Esercizio della delega", sarà esaminato ulteriormente in una fase successiva]*

### *Articolo 53*

#### *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita da un comitato del Fondo per gli affari marittimi, [...] la pesca **e l'acquacoltura**. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup>.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [...] **5** del regolamento (UE) n. 182/2011.

---

<sup>17</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

# **TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI**

## **Articolo 53 bis**

### **Modifiche del regolamento 2017/1004**

**L'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1004 è così modificato:**

**1) All'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1004 i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:**

**"1. Fatti salvi gli obblighi in materia di raccolta dei dati a essi attualmente imposti dal diritto dell'Unione, gli Stati membri raccolgono dati nell'ambito di un piano di lavoro redatto in conformità al programma pluriennale dell'Unione ("piano di lavoro nazionale").**

**2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica i rispettivi piani di lavoro nazionali entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato, a meno che non si applichi ancora un piano esistente, nel qual caso essi ne informano la Commissione.**

**3. La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano i piani di lavoro nazionali di cui ai paragrafi 1 e 1 bis entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato. Nell'ambito dell'approvazione dei piani di lavoro nazionali, la Commissione tiene conto della valutazione effettuata dal CSTEP conformemente all'articolo 10 del presente regolamento. Se la valutazione indica che un piano di lavoro nazionale non è conforme a tale articolo o non garantisce l'interesse scientifico dei dati o la qualità sufficiente dei metodi e delle procedure proposti, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato e segnala le modifiche che ritiene necessario apportare a tale piano di lavoro. Lo Stato membro interessato presenta in seguito alla Commissione un piano nazionale di lavoro riveduto."**

**2) è inserito il seguente paragrafo 5:**

**"5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le procedure e il formato per la presentazione dei piani di lavoro nazionali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2."**

## *Articolo 54<sup>18</sup>*

### *Abrogazione*

1. Il regolamento (UE) n. 508/2014 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

## *Articolo 55<sup>19</sup>*

### *Disposizioni transitorie*

1. Al fine di agevolare la transizione dal regime di sostegno istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 al regime istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 al fine di stabilire le condizioni alle quali il sostegno [...] ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
3. Le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 508/2014 restano valide.

## *Articolo 56*

### *Entrata in vigore e data di applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

<sup>18</sup> Gli articoli 54 e 55 dovrebbero essere riformulati in una fase successiva, per renderli coerenti con il corrispondente regolamento recante disposizioni comuni.

<sup>19</sup> Gli articoli 54 e 55 dovrebbero essere riformulati in una fase successiva, per renderli coerenti con il corrispondente regolamento recante disposizioni comuni.

Fatto a Strasburgo, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*[Allegato I: "Indicatori comuni" - sarà esaminato ulteriormente in una fase successiva]*

## **ALLEGATO II**

[...]

[...]

[...]

[...]

## ORGANIZZAZIONE DI SOSTEGNO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

| <u>Obiettivi strategici di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]</u>                                                                                                                                                                  | <u>Priorità del FEAMPA</u>                                                                       | <u>FEAMPA</u><br><br><u>Obiettivi specifici</u>                                                                                                                                          | <u>Nomenclatura</u><br><br>da utilizzare nel<br>piano di finanziamento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <u>un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi</u> | <u>1. promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche</u> | <u>rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale</u>                                                                                             | <u>1.1</u>                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | <u>aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2</u>                                                                                                                   | <u>1.2</u>                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | <u>promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in caso di specifico arresto temporaneo delle attività di pesca</u> | <u>1.3</u>                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | <u>favorire il controllo della pesca e l'affidabilità dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze</u>                                                           | <u>1.4</u>                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | <u>promuovere condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura prodotti nelle regioni ultraperiferiche</u>                                                            | <u>1.5</u>                                                             |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | <u>contribuire alla tutela e al ripristino degli ecosistemi acquatici</u>                                                                                                                                                                             | <u>1.6</u> |
|                                                                                                                                      | <u>2. promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura</u> | <u>promuovere le attività di acquacoltura sostenibili e economicamente redditizie, in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1380/2013</u>                                                                                  | <u>2.1</u> |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | <u>sviluppare mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura competitivi, trasparenti e sostenibili, nonché trasformare tali prodotti, in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del regolamento (UE) n. 1379/2013</u> | <u>2.2</u> |
|                                                                                                                                      | <u>4. rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile</u>     | <u>rafforzare la gestione sostenibile degli oceani e dei mari attraverso la promozione di conoscenze oceanografiche, la sorveglianza marittima e/o la cooperazione dei servizi di guardia costiera</u>                                                | <u>4.1</u> |
| <u>un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e</u> | <u>3. consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura</u>                | <u>sviluppare comunità della pesca e dell'acquacoltura nelle aree costiere e interne</u>                                                                                                                                                              | <u>3.1</u> |

|                                               |                                          |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| <u>costiere e delle<br/>iniziative locali</u> | <u>nelle aree costiere e<br/>interne</u> |  |  |
|                                               | <u>Assistenza tecnica</u>                |  |  |

### **ALLEGATO III**

ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE  
CONCORRENTE

[...]

[...]

[...]

| <b>NUMERO<br/>DI RIGA</b> | <b>TIPOLOGIA DI OPERAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>ALiquota MASSIMA DI<br/>INTENSITÀ DI AIUTO</b> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                         | Prima acquisizione di un peschereccio o<br>sostituzione o ammodernamento di un motore<br>principale o ausiliario                                                                                                                        | [30%]<br><br>[50%]                                |
| 2                         | Operazioni intese a contribuire all'attuazione<br>dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del<br>regolamento (UE) n. 1380/2013 e a migliorare la<br>selettività degli attrezzi da pesca con riguardo<br>alla taglia o alla specie | 100%                                              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3 | <p>Altre operazioni intese a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- operazioni intese a migliorare le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all'asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca al fine di agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate</li> <li>- operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013</li> </ul> | 75%  |
| 4 | Operazioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75%  |
| 5 | Operazioni nelle regioni ultraperiferiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85%  |
| 6 | Operazioni nelle isole greche periferiche e nelle isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85%  |
| 7 | <p>Articolo 19</p> <p>Controllo ed esecuzione</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85%  |
| 8 | Operazioni connesse alla piccola pesca costiera (anche in materia di controllo ed esecuzione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100% |
| 9 | Quando il beneficiario è un organismo pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100% |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 10 | Gli indennizzi relativi ai costi aggiuntivi o al mancato guadagno di cui all'articolo 30 (che copre anche il sostegno ai sensi degli articoli 17, 18 e 21)                                                                                                     | 100% |
| 11 | Articolo 20<br><br>Raccolta e trattamento di dati a fini scientifici e di gestione della pesca e dell'acquacoltura                                                                                                                                             | 100% |
| 12 | Articolo 22<br><br>Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, costieri e delle acque interne                                                                                                                                            | 100% |
| 13 | Articolo 23<br><br>Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI                                                                                                                                                                       | 60%  |
| 14 | Articolo 26<br><br>Sviluppo locale di tipo partecipativo<br><br>Operazioni che soddisfano almeno uno dei criteri seguenti:<br><br>i) interesse collettivo;<br><br>ii) beneficiario collettivo;<br><br>iii) elementi innovativi, se del caso, a livello locale. | 100% |
| 15 | Spese di gestione dei FLAG                                                                                                                                                                                                                                     | 100% |
| 16 | Operazioni diverse da quelle coperte nella riga 14 che soddisfano i criteri seguenti:<br><br>i) interesse collettivo;                                                                                                                                          | 100% |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | ii) beneficiario collettivo;<br>iii) elementi innovativi, se del caso, a livello locale.                                                                                                                                                                                      |      |
| 17 | Operazioni che si riferiscono alle conoscenze oceanografiche, alla sorveglianza marittima e/o alla cooperazione dei servizi di guardia costiera                                                                                                                               | 100% |
| 18 | Operazioni connesse alla progettazione, allo sviluppo, alla sorveglianza, alla valutazione e alla gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 | 100% |
| 19 | Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione                                                                                                                                       | 75%  |
| 20 | Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali                                                                                                                                          | 75%  |
| 21 | Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi                                                                                                                                                                                              | 60%  |
| 22 | Strumenti finanziari                                                                                                                                                                                                                                                          | 100% |

## **ALLEGATO IV**

### COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEGLI IMPORTI DEL SOSTEGNO PER GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI CAMBIAMENTI CLIMATICI E AMBIENTE

| <b>[...] OBIETTIVO<br/>SPECIFICO O<br/>CONDIZIONE SPECIFICA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>NOMENCLATURA<br/>DA UTILIZZARE<br/>NEL<br/>PROGRAMMA</b> | <b>Coefficiente per il<br/>calcolo del sostegno<br/>agli obiettivi in<br/>materia di<br/>cambiamenti<br/>climatici</b> | <b>Coefficiente per il<br/>calcolo del sostegno<br/>agli obiettivi in<br/>materia di<br/>ambiente</b>                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Spesa destinata alla priorità 1: promuovere la pesca sostenibile e la<br/>conservazione delle risorse biologiche [...] <b><u>acquatiche</u></b></i>                                                                                               |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
| <i>Articolo 14, paragrafo 1,<br/>lettera a)</i><br><br><i>[...]</i><br><br><b><u>rafforzare le attività di pesca<br/>sostenibile sul piano<br/>economico, sociale e<br/>ambientale, esclusa la prima<br/>acquisizione di un<br/>peschereccio</u></b> | 1.1                                                         | 40%                                                                                                                    | 100% per le spese<br>connesse a obiettivi<br>ambientali<br><br>0% per altri obiettivi                                            |
| <i>Articolo 16</i><br><br><b><u>[...] Prima acquisizione di un<br/>peschereccio [...]</u></b>                                                                                                                                                        | 1.1                                                         | 0%*                                                                                                                    | 0% per le spese<br>relative alla prima<br>acquisizione di un<br>peschereccio da<br>parte di un giovane<br>pescatore<br><br>[...] |

|                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b><u>Articolo 16 nuovo</u></b><br><br><b><u>Sostituzione o ammodernamento di un motore principale o ausiliario</u></b> | <b><u>1.2</u></b>       | <b><u>40%</u></b>                                                                                                                                                                                 | <b><u>40%</u></b> |
| [...]<br><br>[.../                                                                                                      | [...]                   | [...]                                                                                                                                                                                             | [...]             |
| Articolo 17[...]<br><br><i>Arresto definitivo delle attività di pesca</i>                                               | 1.[...] <b><u>3</u></b> | 100% se il sostegno è destinato alla demolizione del peschereccio<br><br>0%* se il sostegno è destinato all'adattamento del peschereccio per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale | 0%*               |
| Articolo 18<br><br><i>Arresto [...] <b><u>temporaneo</u></b> delle attività di pesca</i>                                | 1.[...] <b><u>3</u></b> | 40%                                                                                                                                                                                               | 40%               |
| Articolo 19<br><br><i>Controllo ed esecuzione</i>                                                                       | 1.[...] <b><u>4</u></b> | 0%                                                                                                                                                                                                | 40%               |

|                                                                                                                                                                                                             |                   |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|
| <p>Articolo 20</p> <p><i>Raccolta e trattamento di dati a fini scientifici e di gestione della pesca <u>e dell'acquacoltura</u></i></p>                                                                     | 1.[...] <b>4</b>  | 0%    | 40%   |
| <p>Articolo 21</p> <p><i>Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche</i></p>                                                     | 1.[...] <b>5</b>  | 0%    | 0%    |
| <p>Articolo 22</p> <p><i>Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, [...], costieri <u>e delle acque interne</u></i></p>                                                             | 1.[...] <b>6</b>  | 40%   | 100%  |
| <p><i>Spesa destinata alla priorità 2: <u>promuovere le attività di [...] acquacoltura sostenibile [...] e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura</u></i></p> |                   |       |       |
| <p>Articolo 23</p> <p><i>Acquacoltura</i></p>                                                                                                                                                               | 2.1               | 0%*   | 40%   |
| <p>[...]</p> <p>[...]</p>                                                                                                                                                                                   | [...]             | [...] | [...] |
| <p>Articolo [...] <b>22 nuovo</b></p> <p>[...]</p>                                                                                                                                                          | 2 <b>nuovo</b> .1 | 0%*   | 0%    |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| <u>sviluppare mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura competitivi, trasparenti e sostenibili, nonché trasformare tali prodotti, in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del regolamento (UE) n. 1379/2013</u> |            |            |             |
| <i>Spesa destinata alla priorità 3: consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere [...] <b>lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura nelle aree</b> costiere e interne</i>                                         |            |            |             |
| Articolo 26<br><br><i>Sviluppo locale di tipo partecipativo</i>                                                                                                                                                                                       | 3.1        | 0%*        | 40%         |
| [...]<br><br>[...]                                                                                                                                                                                                                                    | [...]      | [...]      | [...]       |
| <i>Spesa destinata alla priorità 4: rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile</i>                                                                         |            |            |             |
| <u>Articolo 27</u><br><br><u>Conoscenze oceanografiche</u>                                                                                                                                                                                            | <u>4.1</u> | <u>40%</u> | <u>100%</u> |
| Articolo 28<br><br><i>Sorveglianza marittima</i>                                                                                                                                                                                                      | 4.1        | 0%         | 0%          |

|                                                                    |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Articolo 29<br><i>Cooperazione dei servizi di guardia costiera</i> | 4.1 | 0%  | 0%  |
| <i>Spesa destinata all'assistenza tecnica</i>                      |     |     |     |
| <i>Assistenza tecnica</i>                                          | 5.1 | 0%* | 0%* |

\* Uno Stato membro può proporre nel proprio programma che a un **obiettivo specifico o una condizione specifica** [...] contrassegnato/a con un \* nella tabella sia assegnato un coefficiente del 40%, purché possa dimostrare la pertinenza di tale **obiettivo specifico o condizione specifica** [...] per la mitigazione dei cambiamenti climatici o l'adattamento agli stessi o per gli obiettivi ambientali, a seconda dei casi.

**[ALLEGATO V - Disposizione tra parentesi]**

---